



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 56 del 25/05/2020

OGGETTO: PROPOSTA OCCUPAZIONI TEMPORANEE SUOLO PUBBLICO IN RELAZIONE AL DL "RILANCIO" DEL 19 MAGGIO 2020 NR .34.

Premesso che, in considerazione della situazione di emergenza che sta colpendo l'intera Nazione, la seduta di Giunta in cui viene approvato il presente atto si svolge con modalità telematica, in applicazione della decretazione governativa d'urgenza relativa al contenimento della diffusione del COVID- 19 e della deliberazione di Giunta Comunale n.35 del 14/03/2020 avente oggetto "Approvazione disciplina del funzionamento della Giunta Comunale" - art. 4 commi 3 e 4 del regolamento.

L'anno duemilaventi addì venticinque del mese di maggio alle ore 13:00, preso atto che gli Amministratori della presente seduta di Giunta sono presenti sia con la presenza fisica, sia in collegamento telematico, in particolare:

MAZZANTI MAURIZIO	SINDACO	Presenza in sede
CAPITANI LUCA	VICE SINDACO	Presente in collegamento
VIA GUALTIERO	ASSESSORE	Presente in collegamento
ROVERI ELENA	ASSESSORE	Presente in collegamento
ROMAGNOLI FABIO	ASSESSORE	Presente in collegamento
TAGLIANI ELENA	ASSESSORE	Assente

Chiusura del collegamento alle ore 13:15

Presenti n. 5

Assenti n. 1

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE RISTAURI LETIZIA che provvede alla redazione del presente verbale.

Presiede la seduta, nella sua qualità di SINDACO, il Sig. MAZZANTI MAURIZIO che dichiara aperta la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 56 del 25/05/2020

OGGETTO: PROPOSTA OCCUPAZIONI TEMPORANEE SUOLO PUBBLICO IN RELAZIONE AL DL "RILANCIO" DEL 19 MAGGIO 2020 NR .34.

LA GIUNTA COMUNALE

CONSIDERATO che sono giunte diverse richieste da parte degli esercenti di attività di somministrazione di alimenti e bevande, relative alla possibilità di usufruire di spazi esterni a compensazione del numero di posti soppressi, in considerazione delle misure di distanziamento obbligatorie per esercitare l'attività;

VISTO il Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e considerato che l'art. 181 del Decreto Legge 34/2020 dispone:

- *Anche al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche, danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 4, comma 3-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n.8, sono esonerati dal 1° maggio fino al 31 ottobre 2020 dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al Capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e dal canone di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;*
- *A far data dallo stesso termine di cui al comma 1 e fino al 31 ottobre 2020, le domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse sono presentate in via telematica all'ufficio competente dell'Ente locale, con allegata la sola planimetria, in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 e senza applicazione dell'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642;*
- *Ai soli fini di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all'emergenza da COVID-19, e comunque non oltre il 31 ottobre 2020, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei soggetti di cui al comma 1, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività di cui all'articolo 5 della legge n. 287 del 1991, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;*



Comune di Budrio

Bologna

- *Per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al comma 3 e' disapplicato il limite temporale di cui all'articolo 6 comma 1, lettera e-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380."*

valutata l'allegata nota del comandante della PL con la quale si propone

di concedere le occupazioni di spazi ed aree pubbliche per una superficie tale da raggiungere il numero di posti risultanti dagli atti autorizzativi e/o necessari ad espletare l'attività, nel del territorio del Comune di Budrio, alle imprese di pubblico esercizio alle seguenti condizioni:

Prescrizioni e requisiti:

1. l'autorizzazione per la somministrazione su aree pubbliche è consentita nel rispetto delle norme igienico-sanitarie relative sia alla somministrazione (tutela degli alimenti da qualsiasi forma di contaminazione, polveri, ecc.), sia alla salvaguardia dei diritti dei terzi derivante dall'attività (rumori, pertinenze, ecc) ed in conformità alle norme di settore;
2. sono consentite le installazioni di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività e comunque nel rispetto delle normative ambientali, edilizie, del codice della strada e nel rispetto dei requisiti di sicurezza.
3. per l'installazione nelle aree private ad uso pubblico la richiesta deve essere corredata dal nulla osta del proprietario dell'area medesima.
4. l'occupazione del suolo pubblico è concessa nel rispetto del codice della strada, ed in genere di tutta la normativa vigente in tema di sicurezza, in relazione alla quale devono sempre essere rispettate le seguenti prescrizioni:
 - a) le occupazioni non devono interferire con gli attraversamenti pedonali, non devono occultare l'avvistamento delle luci semaforiche e/o del traffico veicolare, e in genere tutta la segnaletica stradale verticale presente, luminosa e non;
 - b) on è consentita l'occupazione che determini l'interruzione dei percorsi ciclabili
 - c) in prossimità di intersezione l'occupazione deve avvenire conformemente a quanto prevede il codice della strada;
 - d) l'area occupata non deve interferire con le fermate dei mezzi pubblici;
 - e) le collocazioni su suolo pubblico devono rispettare la distanza di almeno mt. 1,00 dai bordi laterali dei passi carrabile;
 - f) non sono consentite occupazioni sul lato della strada opposto a quello dove si trova l'esercizio, salvo che la strada si trovi in un'area pedonalizzata;
 - g) le occupazioni su carreggiata devono garantire la protezione con elementi posti su tre lati, prevedendo l'accesso esclusivamente dal marciapiede;
 - h) il manufatto deve essere segnalato e reso visibile anche di notte;
 - i) che l'utilizzo dell'area occupata con gli allestimenti non può iniziare prima delle ore 07,00 e deve cessare entro le ore 24.00



Comune di Budrio

Bologna

5. l'occupazione di suolo pubblico deve realizzarsi davanti, adiacente o nell'immediate vicinanze all'esercizio del concessionario; qualora l'occupazione si estenda anche in spazi limitrofi, quali aree antistanti negozi adiacenti di diverse tipologie (non alimentari) rispetto a quelle oggetto del presente regolamento, aree poste davanti ad ingressi condominiali, aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, dovrà essere prodotto l'assenso scritto dei proprietari e/o degli esercenti e/o dell'amministrazione dello stabile; le occupazioni sulle piazze, slarghi o aree assimilabili pedonali possono avvenire in spazi anche non antistanti all'esercizio;
6. la superficie esterna di suolo pubblico occupata complessivamente deve essere compatibile con le esigenze degli esercizi limitrofi e della fruizione complessiva degli spazi cittadini da parte di chiunque. Pertanto, vista la necessità di conservare un distanziamento tra i tavolini, al fine di consentire il rispetto delle norme di sicurezza e di distanziamento sociale, l'occupazione del suolo per tavoli e sedie dovrà essere di dimensioni proporzionate e compatibili con l'uso pubblico dello spazio, tenuto conto dello spazio privato (anche a sedere o destinato al consumo sul posto);
7. l'occupazione da parte degli esercizi commerciali (con stand, banchetti ed espositori) è ammessa di norma solamente nell'area prospiciente l'esercizio commerciale e per una lunghezza massima pari allo sviluppo lineare complessivo degli affacci dell'esercizio stesso, e comunque con il limite massimo di 6 mq per ogni affaccio
8. l'occupazione di suolo pubblico può essere consentita anche su carreggiata in aree destinate a parcheggio, garantendo il rispetto della sicurezza veicolare e pedonale;
9. nel rispetto delle norme del Codice della Strada l'occupazione dei marciapiedi può essere consentita fino ad un massimo della metà della loro larghezza e sempre che venga lasciata libera una fascia di rispetto di larghezza non inferiore a mt 1.20 per il passaggio pedonale, in considerazione anche degli ausili dei soggetti diversamente abili. La larghezza del marciapiedi da considerare è riferita unicamente alla sede destinata alla circolazione pedonale, con esclusione delle sedi occupate da piste ciclabili;
10. per periodi di chiusura del locale superiori a 7 giorni, tavolini, sedute, ombrelloni ed elementi accessori mobili devono essere rimossi;
11. le occupazioni devono essere tenute in perfetto stato di conservazione onde garantire la sicurezza e l'incolumità delle persone, oltre all'igiene, all'aspetto estetico e al decoro;
12. l'istanza è esente da marca da bollo e non è dovuto il pagamento di tassa/canone di occupazione spazi ed aree pubbliche;
13. le autorizzazioni devono essere corredate da Ordinanza in materia di circolazione stradale;



Comune di Budrio

Bologna

DATO ATTO CHE ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, sono stati acquisiti ed allegati alla presente deliberazione di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili di Settore competenti;

A VOTI unanimi espressi in forma palese;

DELIBERA

1. di approvare la proposta redatta dal Comandante della Polizia Locale inerente alle occupazioni suolo pubblico temporanee riferite al DL 19 Maggio 2020 nr. 34 "Decreto Rilancio";
2. di dichiarare, previa votazione unanime espressa in forma palese, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

Deliberazione n. 56 del 25/05/2020

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO
MAZZANTI MAURIZIO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

IL SEGRETARIO GENERALE
RISTAURI LETIZIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)